

 GEM AdB Produzione Termoelettrica ITE Sulcis	Gestione rifiuti: Rottami ferrosi	IO04.1
		Pagina 1 di 4

Tipo di documento **Istruzione operativa**

Sigla e numero **IO04.1**

Titolo **GESTIONE RIFIUTI: ROTTAMI FERROSI**

Documento CONTROLLATO pubblicato sul sistema informativo. Le copie stampate sono documenti non controllati

Rev N.	Data di pubblicazione	Data di pubblicazione	Descrizione modifica	Red.	Contr.	Appr.
4						
3	23/10/05	13/11/05	Adeguamento della procedura alla norma UNI EN ISO 14001 del dicembre 2004 – pubblicazione su sistema informativo	Tamburini P.	Culurgioni A.	Giardina R
2	09/01/04	29/01/04	Pubblicazione su sistema informativo	Lindiri w	Culurgioni A	Giardina R
1	21/09/00	11/10/00	Frontespizio.	Lindiri W.	Casula S.	Busatto R.
0	24/05/00		Rev. 0	Lindiri	Culurgioni	Busatto

Redazione a cura dell'Incaricato della Direzione, Controllo del RDD, approvazione del Capo Impianto

1. SCOPO

 GEM AdB Produzione Termoelettrica ITE Sulcis	Gestione rifiuti: Rottami ferrosi	IO04.1
		Pagina 2 di 4

Questa istruzione definisce le modalità operative connesse alla classificazione, la raccolta, fino al conferimento presso il deposito temporaneo del rifiuto “Rottame Ferroso” derivante dalle attività nell’Impianto Termoelettrico Sulcis.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione si applica a tutte le attività inerenti la gestione dei rifiuti “Rottami ferrosi” prodotti all’interno della Ite Sulcis sia che questi siano prodotti dal personale Enel dell’Impianto che da Terzi.

La presente procedura operativa contempla dunque la gestione del rifiuto classificabile come rottame ferroso ed individuabile con i seguenti codici CER:

- 120101 Limateure, scaglie e polveri di metalli ferrosi;
- 120113 Rifiuti di saldatura;
- 170405 Ferro e acciaio.

3. RIFERIMENTI

- D. Lgs n° 22 del 05 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- Procedura PO04.

4. MODALITA'

4.1 DEFINIZIONE: RIFIUTO “ROTTAME FERROSO”

Il rottame ferroso, di seguito indicato come rifiuto, è considerato rifiuto speciale non pericoloso, che rientra nell’allegato A del D. Lgs n° 22 del 05 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti derivanti da:

- Lavorazioni industriali;
- Attività di demolizione;
- Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- Macchinari e apparecchiature obsoleti o deteriorati.

4.2 RACCOLTA E TRASFERIMENTO

Chiunque svolga attività che produca rottami ferrosi (chiamato di seguito “produttore”) avrà cura di non disperderli, di mantenerli separati da altri rifiuti ed assicurarsi del loro corretto collocamento nei punti di accumulo specificatamente previsti per la tipologia di rifiuto prodotto (Sull’impianto sono presenti alcuni contenitori, con l’indicazione “rottami ferrosi” individuati nella mappa allegata alla procedura PO04).

 GEM AdB Produzione Termoelettrica ITE Sulcis	Gestione rifiuti: Rottami ferrosi	IO04.1 Pagina 3 di 4
--	---	------------------------------------

Il produttore avrà cura di assicurarsi che il rifiuto non sia inquinato da sostanze pericolose, quali O.C.D., sostanze contenenti agenti biologici o altro.

Il produttore, sia esso personale Enel che la Ditta Appaltatrice (di seguito Terzi) dovrà, di norma giornalmente o alla fine dell'attività di produzione del rifiuto, provvedere al suo conferimento nelle aree adibite a deposito temporaneo (mappa del deposito temporaneo allegata alla procedura PO04) o nei punti di accumulo (mappa allegata alla procedura PO04).

I rifiuti derivanti da vari produttori che verranno depositati nei punti di accumulo verranno conferite nelle aree adibite a deposito temporaneo con cadenza massima settimanale e/o quando la capienza del punto di accumulo è stata saturata.

Il conferimento del rifiuto al deposito temporaneo avverrà con l'utilizzo delle comunicazioni previste dalla procedura PO 04, cap. 5.3 e con la compilazione del Buono entrata per reso o recupero a magazzino (Mod. M2/1 con matricola 970855 e unità di misura in Kg).

Lo smaltimento del rifiuto dal deposito temporaneo avverrà secondo quanto previsto dalla procedura PO 04, cap. 5.5.

4.3 MODALITA' IN PRESENZA DI INQUINANTI.

Se durante l'attività di produzione del rifiuto, il produttore accerta che esiste la possibilità di un inquinamento del rifiuto stesso da sostanze pericolose, dovrà procedere immediatamente all'isolamento del rifiuto.

L'isolamento del rifiuto avviene mediante il contenimento del rifiuto con sistemi che non ne permettano la dispersione e/o il contatto. Di seguito si identificano le modalità per il trattamento dei rifiuti inquinati da agenti biologici e/o O.C.D.

Nel caso di inquinamento del rifiuto da agenti biologici o O.C.D. , il rifiuto contenuto adeguatamente, dovrà essere trasportato alla stazione di lavaggio (suddivisa per tipologia di inquinante) opportunamente costituita (indicata nella mappa allegata), dove verrà eseguito il disinquinamento.

Una volta disinquinato il rifiuto può seguire le modalità previste dal precedente punto 4.0

5 RESPONSABILITÀ

Il produttore di rifiuti non inquinati dovrà attenersi a quanto indicato al punto 4.0.

Nel caso che il rifiuto venga immediatamente conferito al deposito temporaneo, la responsabilità dell'operazione comprendente anche la compilazione del Mod. M2/1 e della modulistica prevista dalla procedura PO04, cap. 5.3.

Sarà sotto la responsabilità del gestore dell'attività che produce il rifiuto il corretto conferimento del rifiuto stesso nei punti di accumulo.

 GEM AdB Produzione Termoelettrica ITE Sulcis	Gestione rifiuti: Rottami ferrosi	IO04.1
		Pagina 4 di 4

La responsabilità dei punti di accumulo (individuati nella mappa allegata alla procedura PO04), compreso il conferimento al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti, è ripartita come di seguito:

- Punto di accumulo N° 23, situato nelle vicinanze dell'officina Manutenzione Meccanica: Responsabile il.
- Punto di accumulo N° 24, situato nelle vicinanze dell'ex officina Rep. Carpenteria: Responsabile il.
- Altro punto di accumulo N° 25 situato c/o i mulini sezione 3. Responsabile il Coordinatore Manutenzione Meccanica.

5.1 RESPONSABILITA' IN CASO DI PRESENZA DI INQUINANTI

In presenza degli inquinanti di cui al paragrafo 4.1, il produttore ha la responsabilità di segnalare immediatamente il caso al capo reparto che gestisce l'attività.

Successivamente, se il produttore è una Ditta appaltatrice, dovrà, utilizzando gli accorgimenti menzionati al paragrafo 4.1, eseguire la bonifica e procedere al conferimento al deposito temporaneo. La Ditta Appaltatrice sarà informata, precedentemente all'inizio dell'attività, della possibilità che si presenti tale condizione pericolosa.

Se il produttore è l'Ite Sulcis, Il Coordinatore che gestisce l'attività chiederà l'intervento delle Ditte specializzate nel disinquinamento, con cui è sempre attivo un contratto, che avrà l'onere di procedere alla rimozione del rifiuto inquinato, al trasporto e al disinquinamento nell'area attrezzata precedentemente menzionata.

Il conferimento al deposito temporaneo sarà sotto la responsabilità del produttore originario.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

